

La presunzione di innocenza nel mondo virtuale.

di Antonella Marandola

*** bozza di relazione

Fra le previsioni contenute all'interno della legge n. 134 del 2021 meglio nota come Riforma Cartabia l'art. 1 comma 25 indica che "il decreto di archiviazione e la sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione costituiscano titolo per l'emissione di un provvedimento di deindicizzazione che, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di dati personali, garantisca in modo effettivo il diritto all'oblio degli indagati o imputati."

Com'è noto, la nascita e lo sviluppo di Internet ha consentito una illimitata possibilità di accesso ai dati di un soggetto. Questa si è moltiplicata in maniera vertiginosa, tanto in senso quantitativo quanto qualitativo.

Non sono rari i casi in cui una persona ha visto o vede sul web il proprio nome accompagnato da fatti, anche penalmente rivelanti, dalla connotazione fortemente negativa ma risalenti nel tempo e non più attuali e di poco interesse storico, ma che comportano a suo carico un forte pregiudizio. E questo vale anche per i processi in cui l'imputato, alla fine dell'iter giudiziario, venga assolto o il procedimento archiviato.

E' questa espressione del diritto cronaca, qui inteso quale conoscenza dei fatti accaduti che hanno un certo risvolto, anche pubblico: sotto tale aspetto, internet rappresenta un contenitore inesauribile e dalla "memoria persistente" che non si dissolve con il tempo a differenza di quanto avviene con la carta stampata. Tuttavia, sussiste nel tempo il diritto che fatti concernenti un soggetto e il loro interesse pubblico possano venir meno ovvero che il rilievo di fatto sia circoscritto, nello spazio e nel tempo, necessari a informarne la collettività. Il diritto di cronaca è, infatti, destinato, con il trascorrere del tempo, ad affievolirsi, fino a

scompare. Di qui il riconoscimento del diritto all'oblio affermato nella notissima decisione del 13 maggio 2014 (caso *Google Spain*) da parte della Corte di giustizia dell'Unione europea. In quella storica decisione si afferma che il gestore di un motore di ricerca su Internet è responsabile del trattamento dei dati personali che appaiono su pagine web pubblicate da terzi; così, se a seguito di una ricerca effettuata a partire dal nome di una persona l'elenco dei risultati mostra un link verso una pagina web che contiene informazioni sulla persona in questione, questa può rivolgersi direttamente al gestore oppure, qualora il gestore non dia seguito alla sua domanda, rivolgersi alle autorità competenti per ottenere, in presenza di certe condizioni, la soppressione di tale link dall'elenco di risultati. Ma la decisione riconosce che la stessa notizia, pur esatta e pertinente al momento della pubblicazione e quindi essenziale per le finalità che il motore persegue, può divenire, successivamente per varie ragioni, fra cui il passare del tempo, inadeguata anche rispetto alle finalità perseguite. Di conseguenza proprio perché la indicizzazione non è più pertinente alle finalità che ne hanno giustificato l'indicizzazione ogni suo ulteriore trattamento diventa illegittimo. Si deve a tale decisione, alla successiva elaborazione dei "nuovi" diritti spettanti al singolo, alla successiva giurisprudenza, soprattutto europea, la costruzione normativa del diritto all'oblio oggi regolato dall' art. 17 del GDPR (Regolamento UE n. 679/2016 sulla protezione dei dati personali) il quale stabilisce una serie di criteri generali e di eccezioni, che consentono all'interessato il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo (e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellarli senza ingiustificato ritardo).

Fra le varie ipotesi, l'interessato può chiedere la cancellazione quando i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o trattati, o quando abbia revocato il consenso al trattamento o i dati siano stati trattati illecitamente.

Tuttavia, lo stesso art. 17 stabilisce che il diritto alla cancellazione non sussiste quando il trattamento dei dati è necessario per soddisfare alcune esigenze fra cui l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione oppure a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica.

Invero, al di là delle forme di tutela attivabili, preme evidenziare come una sintetica disamina della giurisprudenza, lascia emergere che, tanto in sede sovranazionale, quanto domestica, le forme di tutela del soggetto non paiono prevalere rispetto al diritto di cronaca, del tutto legittimo e prioritario alla ricorrenza dell' utilità sociale dell'informazione, della verità dei fatti esposti (verità oggettiva o anche soltanto putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca), purchè sia espletato in forma "civile", cioè l'esposizione dei fatti e la loro valutazione non devono eccedere rispetto allo scopo informativo da conseguire. Una tale direttrice si ricava, ad esempio, dalla sentenza del 26 giugno 2018, in cui la Corte europea dei diritti dell'uomo ha affermato che il diritto all'oblio rientra nell'ambito del diritto alla tutela della vita privata previsto dall'art. 8 CEDU (Convenzione europea dei diritti dell'uomo), mentre la libertà di espressione è garantita dall'art. 10 CEDU. Il caso riguardava il rifiuto dell'autorità giudiziaria tedesca di imporre a tre testate editoriali telematiche di rendere anonimi le informazioni in rete riguardanti la condanna dei ricorrenti menzionati con il loro nome completo per l'omicidio di un attore conosciuto. Secondo la Corte dei diritti dell'uomo il rifiuto dell'autorità non contrasta con il diritto alla tutela della vita privata qualora il contenuto delle informazioni online sia di interesse pubblico e purché i media abbiano agito in conformità alla loro etica e deontologia professionale.

Sul piano interno il richiamo va alla recente decisione delle Sezioni Unite della Cassazione (n. 19681 del 22 luglio 2019) che è giunta ad un'analogha conclusione: il caso riguardava la rievocazione della notizia di un omicidio avvenuto oltre 25 anni prima, commesso da

un individuo che nel frattempo aveva scontato la pena in carcere e si era reinserito positivamente nel contesto sociale.

Ebbene, la conclusione raggiunta, per quanto autorevole, non appare condivisibile posto che il nostro ordinamento riconosce al condannato il diritto alla riabilitazione, quale forma di garanzia d'integrità e dignità della persona che, dopo aver eseguito la pena, venga rimesso nella società.

Come si comprende, troppo spesso il diritto all'informazione o di cronaca giudiziaria hanno palesato una forte incapacità ad assicurare il diritto all'oblio, facente parte del più ampio diritto alla privacy, al termine del procedimento o del processo.

Com'è noto il diritto *de quo va*, tuttavia, inteso tanto quale diritto *individuale* quanto diritto *sociale*.

L'istituto in parola, oltre a riguardare la persona nella sua soggettività, va a riferirsi anche alla sua *proiezione nella società* rispetto alla quale il soggetto, anche sottoposto a procedimento penale, vanta il diritto all'*identità personale*, inteso come il diritto ad essere descritti come si è attualmente. Ebbene se così è, se, il diritto alla *privacy* riconosce al suo titolare un dominio a tutto tondo sulla diffusione di un fatto personale, il diritto all'identità personale, ergo, ad una corretta identificazione della "propria ed attuale identità personale" importa il necessario rispetto delle garanzie e tutele analoghe a quelle che vanta il soggetto al di fuori del cd. mondo virtuale, tanto da rendere illegittima ogni attività che possa ledere l'immagine pubblica o privata del soggetto, anche quando i dati relativi ad un suo coinvolgimento in un procedimento o processo penale siano diffusi on line.

E', anche in questo caso, il diritto all'oblio, qui inteso come diritto alla indicizzazione, un diritto che il soggetto può vantare anche alla luce dei fondamenti costituzionali fra cui, in particolare, l'art. 27 Cost. quale regola di trattamento che impone di considerare il soggetto "sempre" innocente (non colpevole) fino a sentenza

definitiva di condanna e il comma 3 della stessa norma per cui l'oblio è strumento volto a favorire la risocializzazione del condannato, dopo che abbia espiato la pena. Orbene, muovendo da tale premessa, preso atto delle condotte spesso illecite poste in essere con la divulgazione di fatti o dati di cronaca, fin dalle prime battute investigative e dalla stigmatizzazione sociale e l'identificazione della persona con il fatto-reato, il legislatore con la l. n. 134 del 2021 ha previsto, in maniera definitiva, la priorità del diritto alla deindicizzazione a favorevole degli imputati assolti o destinatari di una sentenza di non luogo a procedere o in capo agli indagati a seguito dell'emissione di un decreto di archiviazione. L'opzione politica, che dà prevalenza al diritto *de quo* si conforma ai precetti di uno Stato di diritto e a quanto stabilisce la Direttiva (UE) 2016/343 sul rafforzamento della presunzione di innocenza, a cui è stata data recente attuazione, con il d. lgs. n.188 del 2021.

Così facendo, la c.d. Riforma Cartabia ha recepito un'esigenza normativa di ultima generazione in applicazione dei principi normativi dell'Unione europea, già riconosciuti dalla nostra Carta costituzionale, dando avvio ad un nuovo "umanesimo informatico" inteso quale dominio e sviluppo delle garanzie ed esplicazione piena dei diritti e delle tutele spettanti all'individuo, anche nell'ambito del mondo virtuale. Il passaggio non appare affatto scontato.

Si dimostra, in tal modo, la capacità del legislatore di dare attuazione ad un principio di civiltà giuridica: quello della presunzione di innocenza.

La scelta, diciamo subito, non è affatto secondaria: la conseguenza sarà che una persona imputata in un processo e ritenuta potenziale responsabile di un fatto reato qualora venga assolta o il procedimento venga archiviato, vedrà le proprie generalità indicizzate.

Si è detto che quello assicurato dalla legge è il diritto all'"indicizzazione di Stato" censurato da una parte dei commentatori in quanto già garantito per via giurisprudenziale o dal

GDPR e non puntualmente regolato all'art. 1, comma 25 della l. n. 134 del 2021.

Come premesso, l'assunto non appare condivisibile non solo perché la disposizione costituisce solo un criterio di delega, ma anche alla luce della disamina giurisprudenziale: fino ad oggi, al termine di un processo penale dove l'imputato si vedeva assolto dalle accuse - per citare il caso di maggiore impatto- non veniva emesso alcun provvedimento o sentenza che, da soli, costituissero un titolo per l'emissione di un provvedimento di deindicizzazione delle notizie collegate al nome e cognome dell'indagato o imputato. Certo non è ancora definito l'ambito e gli elementi che andranno postergati (solo nome e cognome, fatti di reato, i fatti accertati in sentenza), ma si tratta di un primo apprezzabile passo.